Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 11 aprile 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DELL'11 APRILE 1975:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 147 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre gennaio-giugno 1974).

(608)

Elenco n. 148 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre luglio-dicembre 1974).

(1657)

Elenco n. 149 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1974).

(1658)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 aprile 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (codici penali militari di pace e di guerra) limitatamente alle parole "il testo del codice militare di pace" ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(3025)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 aprile 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022: "Ordinamento giudiziario militare" ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(3026)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, di ricostituzione del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1974-77;

Vista la lettera 15 novembre 1974 n. 597921/40 con cui il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ha designato quale proprio rappresentante il primo dirigente dott. Furio Agostini, in sostituzione del dott. Ernesto Marcucci;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Furio Agostini è nominato membro del consiglio consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il rimanente periodo di durata del quadriennio, in sostituzione del dott. Ernesto Marcucci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1975

LEONE

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 310

(2890)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato con decreto ministeriale 13 marzo 1969;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle Regioni l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Bari è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Puglia.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Puglia;

il medico provinciale di Bari;

l'ufficiale sanitario di Bari;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Puglia;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari;

Mongelli dott. Francesco, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bari;

il direttore della sezione di Bari dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Palumbo prof. Giovanni, rappresentante delle provincie della regione Puglia;

Passero avv. Franco, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari;

Lorusso ing. Domenico, esperto della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Nicola Grimaldi, funzionario in servizio presso gli uffici della regione Puglia.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1974 graverà sul cap. 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Puglia.

Per gli anni 1975, 1976 e 1977 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e dall'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 325

(2756)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spida - Società prodotti industriali dolciari alimentari, stabilimento di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Spida - Società prodotti industriali dolciari alimentari, stabilimento di Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Spida - Società prodotti industriali dolciari alimentari, stabilimento di Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1974.

Istituzione in Anchorage e Spokane (U.S.A.) di due agenzie consolari di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in U.S.A.;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Anchorage un'agenzia consolare di 2ª categoria, alle dipendenze del consolato d'Italia in Seattle e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato dell'Alaska.

Art. 2.

E' istituita in Spokane un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Seattle e con la seguente circoscrizione territoriale: la parte orientale dello Stato di Washington.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 397 *Esteri, foglio n.* 329

(2831)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle Regioni l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale del Veneto.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale del Veneto;

il medico provinciale di Venezia;

l'ufficiale sanitario di Venezia;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Venezia;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;

ten. col. GARAT Biondi Araldo, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia;

il direttore della sezione di Venezia dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Simion comm. Angelo, rappresentante delle provincie della regione Veneto;

Trevisan cav. uff. Ettore, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia;

prof. Cafiero Franconi esperto della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Eli Cosma, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Veneto.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1974 graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Veneto.

Per gli anni 1975 e 1976 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1975
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 326

(2755)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gessi del lago d'Iseo, in Milano, stabilimenti di Lovere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Gessi del lago d'Iseo, con sede legale in Milano, stabilimenti in Lovere (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gessi del lago d'Iseo, con sede legale in Milano, stabilimenti in Lovere (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit ceramiche d'Italia, stabilimento di Tremestieri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Cedit ceramiche d'Italia, stabilimento di Tremestieri (Messina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cedit ceramiche d'Italia, stabilimento di Tremestieri (Messina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini e ne è stato approvato lo statuto e 14 giugno 1974, n. 403, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 7, 10 e 12 dello statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1974, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso, per gli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del collegio stesso con la nomina del rappresentante della regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12 del suindicato statuto come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1974, n. 403;

Vista la nota della giunta regionale n. 365 del 30 gennaio 1974, con la quale ha comunicato che con propria delibera n. 3530 del 17 dicembre 1974, il rag. Nazzareno Frisoni è stato designato quale rappresentante della regione Emilia-Romagna in seno al collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, nominato con decreto ministeriale 25 maggio 1974, è integrato con il rag. Nazzareno Frisoni, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2681)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Programmi di esame per i concorsi di ammissione nella carriera direttiva del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che con decreto ministeriale 9 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 ottobre 1974, è stato fissato il programma di esame del concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei medici di questo Ministero;

Ritenuta la necessità di stabilire i programmi di esame dei concorsi per la nomina alla qualifica iniziale degli altri ruoli della carriera direttiva di questo Ministero, e cioè: degli amministrativi, dei veterinari, dei chimici, dei farmacisti, degli ingegneri;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale nell'adunanza della sezione I del 2 ottobre 1974 ha espresso al riguardo il parere n. 2274;

Decreta:

I programmi concernenti i concorsi indicati in premessa sono stabiliti come segue:

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa

PROVE SCRITTE

1) Diritto privato.

2) Diritto amministrativo e/o costituzionale.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritte.

B) Elementi di diritto e procedura penale.

C) Nozioni di procedura civile.

D) Elementi di economia politica e scienza delle finanze.

E) Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'amministrazione della sanità.

F) Contabilità di Stato.

PROVE FACOLTATIVE

A) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

B) Statistica (nozioni).

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari

PROVA SCRITTA

A) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossie-

mie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

B) Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) Ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte.
2) Igiene zootecnica.
3) Alimentazione del bestiame.
4) Produzione zootecnica.
5) Scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica.
6) Fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Disinfezione e disinfestazione.

C) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria. Organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei chimici

PROVA SCRITTA

1) Tecnica farmaceutica e controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali.
2) Chimica bromatologica.

PROVA PRATICA

1) Saggi bromatologici di uno dei seguenti alimenti: farina, pane e pasta, latte, olii e grassi, vino, oppure determinazione quantitativa di due componenti inorganici od organici in miscela fra di loro con metodi gravimetrico-volumetrico, colorimetrico, spettrofotometrico o polarimetrico.

COLLOQUIO

A) Argomenti della prova scritta e della prova pratica.

B) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Organizzazione sanitaria internazionale.

C) Lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei farmacisti

1ª PROVA SCRITTA

Chimica farmaceutica e/o tecnica farmaceutica.

2ª PROVA SCRITTA

Relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici per un totale non superiore a quattro e con assenza di residuo insolubile. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, tartarico e ossalico.

OVVERO

Relazione sul riconoscimento di una sostanza iscritta nella F.U. e relativi saggi di purezza. Il candidato dovrà far conto delle reazioni connesse con l'identificazione delle sostanze.

COLLOQUIO

A) Discussione delle prove scritte.

B) Tecnica e legislazione farmaceutica, sia per quanto riguarda la produzione ed il commercio dei medicinali, sia per quanto attiene all'esercizio della farmacia e nozioni di chimica farmaceutica e di farmacologia.

C) Ordinamento dei servizi sanitari centrali e periferici, organizzazione sanitaria internazionale.

D) Traduzione di un brano scritto in lingua inglese (il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell'inglese « tecnico »).

E) Lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano scritto in una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Concorso per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva degli ingegneri

PROVA SCRITTA

1) *Requisiti igienici e criteri di potabilità dell'acqua, provvista e distribuzione dell'acqua potabile*:

Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista delle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione delle falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamento di potabilizzazione e di correzione delle acque. Dissalazione: principi fondamentali. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

2) *Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi*:

Sistemi di fognatura e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne e relative

opere d'arte. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Fognatura domestica. Impianti di sollevamento. Caratteristiche delle acque di rifiuto e problemi igienici inerenti al loro smaltimento. Diluzione. Finalità e tipi di trattamento. Impianti di trattamento dei liquami e loro calcolo: trattamenti primari, secondari e terziari. Trattamento dei fanghi. Disinfezione. Depurazione delle acque di rifiuto industriali. Manutenzione, controllo, costi di istallazione e di esercizio degli impianti epurativi. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

PROVA PRATICA

Impostazione progettuale di larga massima di una opera nel campo della ingegneria sanitaria (ospedali - mercati - macelli - cimiteri - piscine - scuole - stazioni sanitarie e di confine - allevamenti animali a carattere industriale).

COLLOQUIO

A) Gli argomenti della prova scritta.

B) Elementi di fisica nucleare e delle radiazioni ionizzanti - pericoli connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e dei radioisotopi in sorgenti non sigillate - radioprotezione (principi fisici della protezione dalle radiazioni ionizzanti e riferimento alle norme legislative attualmente vigenti in Italia) - sorveglianza fisica della protezione (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, lettera *d*) - dosimetria.

C) Il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

D) Sistemazione dell'ambiente urbano, regolamenti edilizi e di igiene in generale con l'esplicito riferimento ai piani regolatori generali e alla programmazione edilizia sanitaria e ospedaliera.

E) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

F) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità, elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene del suolo e dell'abitato, all'approvvigionamento idrico e all'inquinamento atmosferico.

G) Prova facoltativa di lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, tedesco, inglese e spagnolo.

H) Elementi di organizzazione e gestione di un centro elettronico attraverso la pianificazione, la standardizzazione e l'addestramento del personale - principali possibilità applicative degli elaborati elettronici nell'amministrazione sanitaria - elementi di programmazione degli elaborati elettronici - concetti generali sulle tecniche di simulazione, metodologia statistica ed aree di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Intersan - Mostra mercato internazionale della ortopedia tecnica e sanitaria - sanitari - strumenti chirurgici - attrezzature ospedaliere - apparecchi fisioelettromedicali, articoli sanitari per la prima infanzia », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Intersan - Mostra mercato internazionale della ortopedia tecnica e sanitaria - sanitari - strumenti chirurgici - attrezzature ospedaliere - apparecchi fisioelettromedicali, articoli sanitari per la prima infanzia », che avrà luogo a Milano dal 27 al 30 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2750)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 26 gennaio 1967, con il quale l'ingegnere Gian Maria Capuani è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Considerato che l'ing. Gian Maria Capuani ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è sciolta.

Art. 2.

Il geom. Guglielmo Guaglio è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, in sostituzione dell'ing. Gian Maria Capuani.

Art. 3.

Il prefetto di Novara ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(2805)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974, 25 ottobre 1974 e 3 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(2820)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973, 30 gennaio 1974, 15 maggio 1974, 5 settembre 1974 c 5 dicembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(2821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

L'11 marzo 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 ottobre 1974, n. 632, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 6 dicembre 1974, ha avuto luogo a Washington lo scambio degli strumenti di ratifica del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

In conformità all'art. XXII il trattato è entrato in vigore l'11 marzo 1975.

(2870)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 13 marzo 1975, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Colosseo 66, in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 23 maggio 1966, rep. 11599;

2) società cooperativa agricola Argo Nove, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 settembre 1953, rep. 18008;

3) società cooperativa edilizia Alba Romana tra i contribuenti della gestione INA-CASA, in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 9 aprile 1958, rep. 26930;

4) società cooperativa edilizia Appia 63, in Roma, costituita per rogito Ghi in data 11 ottobre 1963, rep. 5981;

5) società cooperativa di consumo O.T.I.C. - Organizzazione turistica italiana cooperativa, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 11 dicembre 1962, rep. 46832;

6) società cooperativa edilizia Aedificando Domus, in Roma, costituita per rogito Atlante in data 15 settembre 1964, repertorio 28120;

7) società cooperativa edilizia Angela Mercede, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 24 settembre 1964, repertorio 134429;

8) società cooperativa edilizia La Corsara, in Roma, costituita per rogito Staderini in data 16 gennaio 1959, rep. 228720;

9) società cooperativa edilizia Agostino Di Duccio, in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 8 ottobre 1953, rep. 19511;

10) società cooperativa di consumo Unione Cooperativa Lavoratori Aziendali - Banco di Napoli - U.C.L.A., in Roma, costituita per rogito Olinto De Vita in data 15 giugno 1945, rep. 35915;

11) società cooperativa edilizia A. Meucci, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 dicembre 1957, repertorio 61426;

12) società cooperativa edilizia Audio, in Roma, costituita per rogito Capparella in data 8 aprile 1959, rep. 67668;

13) società cooperativa di consumo Roma 64, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 7 aprile 1964, repertorio 51778;

14) società cooperativa edilizia Nuova Villa Glori, in Roma, costituita per rogito Manoni in data 15 ottobre 1952, repertorio 57723;

15) società cooperativa edilizia Lavoro e Sole, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 maggio 1954, rep. 11826;

16) società cooperativa edilizia Nuova Gamma, già Gamma, in Roma, costituita per rogito Ciaccio in data 13 febbraio 1957, rep. 7617;

17) società cooperativa edilizia Arista Verde, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 1° dicembre 1954, repertorio 21474;

18) società cooperativa edilizia Aurora Surgens, in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 20 ottobre 1960, repertorio 8637/3007;

19) società cooperativa edilizia Astro Fulgente, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 1° luglio 1957, rep. 27996;

20) società cooperativa edilizia Alfa-Avia, in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 14 maggio 1954, rep. 6677;

21) società cooperativa edilizia Asac-Oroval, in Roma, costituita per rogito Colosso in data 29 novembre 1963, repertorio 51204;

22) società cooperativa edilizia Asta Fulgida, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 8 marzo 1956, rep. 14821;

23) società cooperativa edilizia Armonia, in Roma, costituita per rogito Mauro in data 13 marzo 1964, rep. 36510;

24) società cooperativa edilizia Argo Domus, in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 15 aprile 1959, rep. 25626;

25) società cooperativa edilizia Arkenike, già Nike, in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 22 marzo 1955, rep. 7538;

26) società cooperativa di consumo Giuseppe Donati, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 4 agosto 1944, repertorio 3604;

27) società cooperativa edilizia Alphadenia tra i dipendenti del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in Roma, costituita per rogito Vesci in data 28 gennaio 1959, repertorio 29568;

28) società cooperativa edilizia Albafiorita, in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 18 ottobre 1957, rep. 22881;

29) società cooperativa edilizia Amicizia 13, in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 24 agosto 1964, rep. 52120;

30) società cooperativa edilizia Apriliana, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 9 marzo 1964, rep. 51453;

31) società cooperativa edilizia Armonia, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 28 maggio 1952, rep. 15173;

32) società cooperativa edilizia Ciclamino-Bissolati, in Roma, costituita per rogito Tappella in data 3 luglio 1963, repertorio 5285;

33) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Santa Barbara, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 4 dicembre 1963, rep. 113181;

34) società cooperativa edilizia Anteo, in Roma, costituita per rogito Dallace in data 22 ottobre 1963, rep. 112524;

35) società cooperativa edilizia Alitalia, in Roma, costituita per rogito Brancaccio in data 13 luglio 1959, rep. 12304;

36) società cooperativa edilizia Adelia Mater, in Roma, costituita per rogito Castellini in data 27 giugno 1955, rep. 21642;

37) società cooperativa edilizia Aequalitas, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 3 marzo 1955, rep. 5457;

38) società cooperativa di consumo 7 Maggio, in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 7 luglio 1965, repertorio 22221;

39) società cooperativa edilizia Albabiancamariastella, in Roma, costituita per rogito Lucrezio in data 18 novembre 1963, rep. 78678;

40) società cooperativa edilizia ACLI Don Bosco n. 12, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 4 giugno 1964, repertorio 116017;

41) società cooperativa Aurora Coltellacci, già Aurora, in Roma, costituita per rogito Dobici in data 7 ottobre 1955, repertorio 1220;

42) società cooperativa edilizia Angulus Ridet, in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 19 gennaio 1948, repertorio 20720;

43) società cooperativa edilizia Ammades, in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 6 giugno 1962, rep. 34365;

44) società cooperativa edilizia Radioso Belvedere, in Roma, costituita per rogito Gandolfo Diego in data 13 febbraio 1957, rep. 37934;

45) società cooperativa edilizia Amore e Fede, in Roma, costituita per rogito Marini in data 11 febbraio 1954, repertorio 26001-10632;

46) società cooperativa edilizia Agrippa Menenio X, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 24 agosto 1964, repertorio 133184;

47) società cooperativa edilizia Arce Gandolfiana, già Don Dino Sella, in Castel Gandolfo (Roma), costituita per rogito Cinque in data 2 maggio 1965, rep. 146370;

48) società cooperativa Trasporto facchinaggio, in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Jacone Benvenuto in data 25 luglio 1968, rep. 53043;

49) società cooperativa edilizia Medaglia d'Oro Adolfo Marini, in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 26 marzo 1957, rep. 5503;

50) società cooperativa edilizia Romana, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 30 gennaio 1964, rep. 28829;

51) società cooperativa edilizia Primavera, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 23 gennaio 1964, rep. 28765;

52) società cooperativa edilizia Unione, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 28 novembre 1963, rep. 28387;

53) società cooperativa edilizia Vigna di Rio, in Faleria (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 20 febbraio 1965, rep. 32987;

54) società cooperativa edilizia Casa Nostra a Ronciglione, in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito De Martino in data 14 febbraio 1965, rep. 2638;

55) società cooperativa mista La Nazionale, già Paraguay, in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 3 febbraio 1948, rep. 3830;

56) società cooperativa edilizia Campo Imperatore, in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 6 luglio 1961, repertorio 83788.

(2616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi dell'8 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,80	633,80	633,60	633,80	634,50	633,75	633,75	633,80	633,80	633,80
Dollaro canadese	629,40	629,40	629,80	629,40	631,80	629,30	629,25	629,40	629,40	629,40
Franco svizzero	248,40	248,40	248,45	248,40	249,11	248,50	248,61	248,40	248,40	248,40
Corona danese	115,70	115,70	115,90	115,70	115,94	115,75	115,76	115,70	115,70	115,73
Corona norvegese	127,86	127,86	128 —	127,86	127,93	127,80	127,82	127,86	127,86	127,85
Corona svedese	159,87	159,87	159,80	159,87	159,82	159,85	159,80	159,87	159,87	159,85
Fiorino olandese	262,14	262,14	262,30	212,14	262,40	262,10	262,16	262,14	262,14	262,12
Franco belga	18,042	18,042	18,03	18,042	18,05	18,05	18,0425	18,042	18,042	18 —
Franco francese	149,88	149,88	150,05	149,88	149,70	149,85	149,93	149,88	149,88	149,85
Lira sterlina	1508,40	1508,40	1509,50	1508,40	1513,47	1508,50	1507,75	1508,40	1503,40	1508,40
Marco germanico	267,55	267,55	267,80	267,55	267,83	267,50	267,50	267,55	267,55	267,55
Scellino austriaco	37,795	37,795	37,85	37,795	37,65	37,75	37,8175	37,795	37,795	37,75
Escudo portoghese	25,92	25,92	26 —	25,92	25,89	25,90	25,95	25,92	25,92	25,90
Peseta spagnola	11,26	11,26	11,27	11,26	11,269	11,26	11,265	11,26	11,26	11,25
Yen giapponese	2,174	2,174	2,18	2,174	2,174	2,17	2,1734	2,174	2,174	2,17

Media dei titoli dell'8 aprile 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,200
» 5 % (Città di Trieste)	92,400
» 5 % (Beni esteri)	90,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,100
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,150
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,900

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,200
» poliennali 7 % 1978	93,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	633,775
Dollaro canadese	629,325
Franco svizzero	248,505
Corona danese	115,76
Corona norvegese	127,[illegible]4
Corona svedese	159,835
Fiorino olandese	262,15
Franco belga	18,042
Franco francese	149,905
Lira sterlina	1508,075
Marco germanico	267,525
Scellino austriaco	37,806
Escudo portoghese	25,935
Peseta spagnola	11,262
Yen giapponese	2,174

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale II presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano è vacante la cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale II (carne, latte, pesci, uova, ecc.) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2860)

Vacanza della seconda cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è vacante la seconda cattedra di anatomia ed istologia patologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2861)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 18, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Aisa Bruno (10 marzo 1971), Alessio Stefano (21 dicembre 1970), Alfieri Rosario (2 dicembre 1970), Barbero Armando (3 dicembre 1970), Belli Vittorio (19 dicembre 1970), Spinoso Zelfa in Mariani (19 febbraio 1971), Bellingeri Remo (15 febbraio 1971), Betti Paolo (18 febbraio 1971), Bisazza Pietro (19 febbraio 1971), Broccolini Giuliana nata Mariani (18 febbraio 1971) Cannata Filippa nata Ciccarello (10 febbraio 1971), Dalla Valle Mario (22 febbraio 1971), Fancelli Antonio (12 marzo 1971), Filippini Lina (3 dicembre 1970), Margiotta Oronzo (22 febbraio 1971), Migliorini Ugo (27 febbraio 1971), Ozzi Luigi (4 dicembre 1970), Pancera Luigi (23 febbraio 1971), Parenti Giuliano (25 febbraio 1970), Pinna Gaetano (7 marzo 1971), Santo Giuseppe (9 dicembre 1970), avverso il decreto ministeriale 25 settembre 1969 per la parte relativa alla valutazione in ragione della metà del servizio prestato nel gruppo C e alla conseguente anzianità di inquadramento nel ruolo B, in base alla legge 28 marzo 1968, n. 340.

(2180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rovolon

Con decreto 14 novembre 1974, n. 404, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione in località Castelrotto del comune di Rovolon (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 128 1/2 ora 372 della superficie di mq 2470 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 dicembre 1972 in scala 1: 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2627)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Baveno

Con decreto 20 novembre 1974, n. 267, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago Maggiore in comune di Baveno (Novara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappale 81 della superficie di mq 320 ed indicato nello schizzo planimetrico del 19 giugno 1972 in scala: 1:1000 vistato il 18 giugno 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2628)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vicopisano

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1118/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vicopisano (Pisa) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23 mappali 212 (mq 267) e 213 (mq 760) della superficie complessiva di mq 1027 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 luglio 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2631)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Rivarolo del Re

Con decreto 7 settembre 1974, n. 954/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del colatore Cumola in comune di Rivarolo del Re (Cremona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19 prospiciente i mappali 152, 153, 154, della superficie di mq 1250, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 agosto 1973 in scala: 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2629)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Tarcento

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1076/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato della roggia dei Molini in comune di Tarcento (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappale provvisorio 253 1/2 della superficie di mq 220 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 luglio 1973 in scala 1: 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2630)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Castel Maggiore

Con delibera della giunta regionale 18 febbraio 1975, n. 361 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, nella seduta del 12 marzo 1975 con atto n. 1337/1453) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Castel Maggiore (Bologna) adottata con deliberazione consiliare 16 luglio 1974, n. 160.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 24 marzo 1975, n. 248, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2781)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Viste le leggi 29 novembre 1971, n. 1089 e 6 dicembre 1971, n. 1076;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, che stabilisce, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tab. *A* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) sono state accantonate le aliquote dei posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tab. *A* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti quindici sono riservati, ai sensi dello articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, sociologia.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di 30 giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipare ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 26 e 27 settembre 1975, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

1) a Milano, per i candidati delle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana;

2) a Roma, per i candidati delle seguenti Regioni: Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna;

3) a Napoli, per i candidati delle seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;

4) a Palermo, per i candidati della Sicilia.

I candidati dovranno pesentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso le suddette sedi per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (26 e 27 settembre 1975) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano

loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m), n) ed o) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni,

dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; *non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.*

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invaldi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 15 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1975
Registro n. 11 *Poste, foglio n.* 157

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Diritto amministrativo e costituzionale. Diritto civile e commerciale.

B) Scienza delle finanze ed economia politica.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Colloquio (oltre le materie oggetto delle prove scritte):

a) Diritto penale: Istituti generali Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio.

b) Principi di diritto processuale penale: Atti di polizia giudiziaria - Istruzione sommaria.

c) Diritto internazionale pubblico.

d) Contabilità di Stato.

e) Statistica metodologica ed economica.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . . . (1)
(cognome e nome)

. .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a novanta posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente conseguito presso . . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2443)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Avellino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 28 settembre 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Avellino;

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Avellino, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto	punti 81,39	su 132
2. Cortese dott. Mario	» 71,68	»
3. Lombardo dott. Giuseppe . . .	» 56,25	»
4. Lazzano dott. Giuseppe . . .	» 51,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2847)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 319, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1974 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che dal concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), del bando, è stato eliminato perchè non idoneo fisicamente il candidato Pietrosanti Ario;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:

a) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al quinto corso straordinario della durata di un anno presso le scuole di applicazione d'arma in Torino, riservato ai giovani che hanno superato le materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

per i sette posti dell'Arma di fanteria:

1. Di Palo Salvatore (nato il 6 settembre 1950) punti 23,69

per i cinque posti dell'Arma di artiglieria:

1. Calabrò Armando (nato il 3 giugno 1945) . punti 25,12

per i cinque posti dell'Arma del genio:

1. Di Muro Gaetano (nato il 7 marzo 1948) . punti 24,22
2. Mansi Plinio (nato il 12 settembre 1948) . » 23,65

b) del concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al primo anno del settimo corso biennale delle scuole di applicazione d'arma in Torino, riservato ai giovani che hanno superato il biennio propedeutico di ingegneria:

per i sette posti dell'Arma di fanteria:

1. Santanastasio Luigi (nato l'11 maggio 1951) punti 20,30
2. Nuzzolo Emilio (nato il 1° aprile 1947) » 20,20

per i cinque posti dell'Arma di artiglieria:

1. Berti Marco (nato il 24 novembre 1952) punti 24,55
2. Corrente Riccardo (nato il 31 luglio 1953) . » 22,78
3. Salaris Antonio (nato il 27 agosto 1949) » 22,53
4. Metallo Giuseppe (nato il 22 maggio 1949) . » 19,80

per i cinque posti dell'Arma del genio:

1. Pirocco Giulio (nato il 23 luglio 1950) punti 23,30
2. Cirillo Ignazio (nato il 14 aprile 1948) » 22,92
3. Del Prete Rocco (nato il 27 febbraio 1949) . » 22,25
4. Grassi Antonio (nato il 24 novembre 1949) . » 21,71
5. Luciani Augusto (nato il 19 dicembre 1952) . » 21,30

Art. 2.

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, i predetti candidati sono dichiarati vincitori dei concorsi, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino, secondo l'ordine delle graduatorie sopra indicate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 288

(2472)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Cameri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 298 in data 13 marzo 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Cameri;

Vista la deliberazione n. 82 del 22 settembre 1973 con la quale il consiglio comunale di Cameri ha provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali rassegnati dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso ad un posto di medico scolastico presso il comune di Cameri:

1. Gavinelli Maria Lucia . . . . punti 128,50 su 200
2. Mascheroni Norberto . . . . » 105,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Cameri.

Novara, addì 18 marzo 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

(2770)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2093 in data 10 maggio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 2105 del 10 maggio 1974, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1972;

Considerato che, a seguito delle rinunce esplicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Fontanelle e S. Biagio di Callalta;

Visto l'ordine della graduatoria di merito degli idonei e visto l'ordine delle preferenze indicate dagli stessi idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Visto che il dott. Antonio Salvador ha accettato la condotta medica del comune di Fontanelle, ed ha preso servizio in data 16 settembre 1974 e che il dott. Giovanni Rodighiero ha accettato la 2ª condotta medica del comune di S. Biagio di Callalta assumendo servizio il 1° marzo 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Al dott. Antonio Salvador è assegnata, a far tempo dal 16 settembre 1974, la condotta medica del comune di Fontanelle.

Al dott. Giovanni Rodighiero è assegnata la 2ª condotta medica di S. Biagio di Callalta a decorrere dal 1° marzo 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Treviso ed a quello del comune interessato.

Treviso, addì 14 marzo 1975

Il medico provinciale f.f.: PICCOLI

(2633)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1975, n. 2.

Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Istituzione di nuove divisioni, servizi e sezioni

L'istituzione da parte dell'ente ospedaliero regionale di nuove divisioni, sezioni o servizi a norma dell'art. 6, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n 386, è soggetta a preventiva autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa dal consiglio regionale, sentito il comitato di cui all'art. 20 della legge suddetta, allorchè sussistano le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Requisiti delle proposte per l'istituzione di nuove divisioni sezioni o servizi

La proposta di istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi deve:

a) motivare adeguatamente l'inderogabile esigenza di realizzare la proposta stessa;

b) dimostrare la disponibilità da parte dell'ente ospedaliero regionale delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;

c) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Art. 3.

Aumento degli organici

L'aumento degli organici dell'ente ospedaliero regionale di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è soggetto alla preventiva autorizzazione del consiglio regionale.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione che autorizza l'istituzione di nuove divisioni, servizi o sezioni, nei limiti degli organici minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 4.

Copertura di nuovi posti in organico

Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'art. 3 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dell'ente ospedaliero regionale, con particolare riguardo ai casi di trasformazione delle divisioni, sezioni o servizi esistenti.

All'assunzione in servizio per la copertura dei nuovi posti in organico può provvedersi solo quando siano realizzate le relative strutture.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Titolo II

Art. 5.

Alienazione di cespiti patrimoniali

L'autorizzazione all'alienazione di beni immobili o di titoli da parte dell'ente ospedaliero regionale, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, ottavo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare per la sanità e assistenza sociale.

L'ente proponente, nel richiedere l'autorizzazione, deve indicare la destinazione dei proventi derivanti dalla alienazione o dalla costituzione di diritti reali, nonchè l'eventuale impiego temporaneo degli stessi.

Art. 6.

Indennità e compensi

Ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le assunzioni di personale presso l'ente ospedaliero regionale e di eventuali altre commissioni nominate dall'ente ospedaliero regionale spetta l'indennità di missione, in quanto dovuta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

Agli altri componenti delle commissioni giudicatrici è dovuto, inoltre, un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati:

concorsi per primari ospedalieri, sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori amministrativi, direttori di farmacia e personale laureato dei ruoli speciali della qualifica di direttore, aiuto ospedalieri, vice-direttori sanitari, vice-direttori amministrativi: L. 150 000;

concorsi per assistenti ospedalieri, ispettori sanitari, farmacisti collaboratori e personale laureato dei ruoli speciali addetti alle attività sanitarie con le qualifiche di coadiutori e assistenti, personale amministrativo della carriera direttiva: L. 120.000;

concorsi per personale amministrativo della carriera di concetto, personale di assistenza ostetrica, personale di assistenza sociale, capo sala, direttore e vice-direttore didattico, personale di assistenza diretta, assistenti sanitarie visitatrici, terapisti della riabilitazione: L. 100.000;

concorso per personale della carriera d'ordine ed esecutiva: L. 80.000;

agli altri componenti delle altre commissioni, regolarmente istituite, è dovuto inoltre, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della commissione, un compenso lordo di L. 15.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 febbraio 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1975, n. 3.

Norme per la formazione del ruolo regionale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti o, comunque, agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che

si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, ed ai marittimi ricoverati all'estero residenti nei comuni della Valle d'Aosta;

b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente costituivano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei comuni;

c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Ruolo regionale

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un comune della Regione, nonchè gli stranieri dimoranti stabilmente in un comune della Regione, che non abbiano altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione.

La mancanza di titolo all'assistenza da parte della Regione non puo comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

In caso di ricovero d'urgenza e fino al momento della dimissione potrà essere compilata dall'interessato, dal coniuge, da un parente od affine la richiesta di iscrizione nei ruoli di cui alla presente legge.

Art. 3.

Procedure di iscrizione

Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera devono essere presentate all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

All'atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta valida ai fini dell'erogazione dell'assistenza, con la decorrenza di cui all'art. 4, fino al rilascio del documento di cui al successivo quarto comma.

Le iscrizioni sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Agli iscritti al ruolo viene rilasciato, a cura dell'amministrazione regionale, apposito documento comprovante il diritto alla assistenza ospedaliera.

I ruoli sono dati in carico all'esattore a cura dell'assessorato alla sanità ed assistenza sociale a termini di legge e delle relative convenzioni.

Art. 4.

Decorrenza dell'iscrizione

L'iscrizione al ruolo ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto all'assistenza ad altro titolo ove la domanda sia anteriore a tale data.

L'iscrizione al ruolo è operante anche per i successivi tre anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale almeno un mese prima della scadenza del triennio.

Art. 5.

Assistenza agli iscritti al ruolo regionale

L'assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall'ente ospedaliero regionale in forma diretta.

Art. 6.

Passaggi di classe

I soggetti che abbiano titolo all'assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli istituti di cura gestiti dall'ente ospedaliero regionale sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.

L'ente ospedaliero regionale determina annualmente l'importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, tale importo sarà fissato nell'atto di convenzione.

Art. 7.

Quota di iscrizione

La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.M. per il 1974 e dalla giunta regionale per gli anni successivi.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell'I.N.A.M. relativa alla spesa media capitaria per il 1974.

Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell'anno, la quota dovuta per l'anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda, quest'ultimo compreso.

Per i lavoratori stagionali all'estero l'importo di cui al primo comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art. 8.

Convenzioni esattoriali

Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le esattorie.

La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base dei ruoli loro rimessi dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 9.

Cancellazione dai ruoli

La cancellazione anticipata dai ruoli di cui all'art. 2 è deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, dietro richiesta dell'iscritto o degli aventi causa in caso di morte ovvero d'ufficio:

a) quando l'iscritto acquisisce altro titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;

b) in caso di morte dell'iscritto;

c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all'art. 2, della dimora abituale fuori del territorio della Regione.

L'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 10.

Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell'art. 1 comporta il pagamento della degenza.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato dall'ente ospedaliero regionale sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, l'importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla convenzione.

In caso di inadempienza, l'ente ospedaliero regionale ne dà comunicazione alla Regione che dà corso, nei confronti dell'interessato, alle procedure previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 369.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli enti o istituti gestori, quale corrispettivo del ricovero.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 febbraio 1975

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1975, n. 4.

Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'11 marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1975, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è iscritto, in apposito capitolo compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, a norma dell'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il fondo per l'assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota annuale attribuita alla Regione dal fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e stanziata, fra le contabilità speciali, una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, da destinarsi come segue:

a) alle spese correnti dell'ente ospedaliero regionale;

b) alle spese relative all'assistenza indiretta, erogata dalla Regione; a quelle relative all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto ricoverati in istituti di cura ubicati all'estero, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) alle spese relative alle quote di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali già stipulati o che verranno stipulati in futuro dall'ente ospedaliero regionale;

d) alle spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) agli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

f) agli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 del predetto decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n 386;

g) all'accantonamento, in misura non superiore al 5% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, da destinare ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio per le spese di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*).

Art. 4.

I capitoli compresi fra le contabilità speciali sono istituiti con la legge che approva il bilancio di previsione della Regione.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, saranno emanate le norme relative alla contabilità ed alla gestione dell'ente ospedaliero regionale.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 febbraio 1975

ANDRIONE

(2475)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 5.

Norme per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria è autorizzata per il quinquennio 1973-77 a concedere contributi, nei limiti della spesa di cui all'art. 14, per i servizi di trasporti aerei turistici e per quelli a terra connessi, limitatamente per questi ultimi, ai transfert dagli scali aeroportuali alla destinazione ricettiva e viceversa.

Art. 2.

L'ammontare dei contributi è determinato sulla base delle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* allegate alla presente legge, tenuto conto:

1) del numero dei voli che verranno effettuati;

2) del numero dei turisti che saranno trasportati;

3) della durata del soggiorno del turista;

4) della stagione in cui i voli verranno effettuati;

5) delle categorie per cui i voli saranno effettuati con riferimento al turismo sociale (emigrati calabresi, appartenenti al turismo giovanile e scolastico, lavoratori in genere);

6) della distanza tra gli scali aerei in esercizio in Calabria e gli impianti ricettivi e para-ricettivi che dovranno ospitare i turisti per cui il trasporto verrà organizzato.

Il contributo per i voli charter previsto dalle tabelle allegate è soggetto a variazioni in proporzione a quelle eventualmente apportate alle tariffe IATA per i voli I.T., successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Alla determinazione delle variazioni previste dal precedente comma provvede direttamente l'amministrazione regionale allo atto della convenzione.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge sono le organizzazioni viaggi italiane o straniere autorizzate all'esercizio della loro attività e con le quali la Regione avrà stipulato apposita convenzione a norma dell'art. 8.

Art. 4.

Sul costo per il transfert con autopulman dall'aeroporto all'impianto ricettivo dei turisti trasportati con i voli charter, la Regione riconoscerà un contributo in percentuale sulle tariffe correnti alla data della effettuazione del transfert medesimo e nella seguente misura:

a) per percorso da uno a venticinque chilometri contributo del 20%;

b) per percorso dai venticinque ai cinquanta chilometri contributo del 40%;

c) per percorso oltre i cinquanta chilometri contributo dell'80%.

La misura del contributo di cui al precedente comma sarà maggiorata del 20% se il transfert sarà attinente a gruppi di turisti appartenenti al turismo sociale (emigrati calabresi, appartenenti al turismo giovanile e scolastico, lavoratori in genere).

Art. 5.

Il contributo ai viaggi I.T. (Inclusive Tour) è fissato nella misura seguente:

a) per i viaggi dall'estero nel periodo 1° gennaio-15 giugno e 1° settembre-31 dicembre un contributo pari al 20% sul costo del biglietto aereo, tenendo conto delle tariffe IATA;

b) per viaggi da località del territorio nazionale nel periodo 1° gennaio-15 giugno e 15 settembre-31 dicembre un contributo pari al 15% sul costo del biglietto aereo tenendo conto delle tariffe IATA;

c) per i viaggi dall'estero nel periodo 15 giugno-15 settembre un contributo pari al 10 % tenendo conto delle tariffe IATA;

d) per i viaggi da località del territorio nazionale nel periodo 15 giugno-15 settembre un contributo pari al 5% sul costo del biglietto tenendo conto delle tariffe IATA.

Art. 6.

Gli impegni dell'erogazione dei contributi di cui alla presente legge saranno assunti dalla Regione mediante apposite convenzioni tra la Regione stessa e le organizzazioni viaggi.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono predisposte dall'assessorato al turismo, approvate dalla giunta regionale, e stipulate dal presidente della giunta o dall'assessore al turismo da lui delegato.

Art. 7.

Le convenzioni di cui all'articolo precedente saranno condizionate alla dichiarazione dell'organizzazione viaggi di aver contratto il soggiorno, relativo ai turisti che saranno trasportati, con esercizi alberghieri che avranno concesso lo sconto minimo del 10 % sulle tariffe in annuario fissate dai comitati provinciali prezzi (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria) per le convenzioni attinenti al periodo 1° gennaio-15 giugno e 15 settembre-31 dicembre e del 5 % per le convenzioni attinenti al periodo 15 giugno-15 settembre.

Art. 8.

La scelta dei beneficiari da ammettere ai contributi di cui alla presente legge è effettuata con deliberazione della giunta regionale, sulla base di un piano organico di proposte predisposto dall'assessorato al turismo.

La preferenza sarà data alle convenzioni che assicureranno migliori condizioni per il turismo sociale, maggior numero di voli charter o viaggi I.T. e più lungo soggiorno dei turisti che saranno trasportati.

Art. 9.

Le convenzioni di cui all'art. 6 avranno la validità di mesi tre se contempleranno numero di voli charter o viaggi I.T. da 1 a 3; di mesi sei se contempleranno numero di voli charter o viaggi I.T. da 4 a 6; di mesi dodici se contempleranno numero di voli charter o viaggi I.T., oltre 6.

Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma le convenzioni dovranno ritenersi decadute a tutti gli effetti.

Art. 10.

I contributi incentivanti di cui alla presente legge saranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'effettuazione dei voli o dei viaggi oggetto della convenzione, previa presentazione da parte dell'organizzazione-viaggi della seguente documentazione:

a) dichiarazione dell'aeroporto civile terminal dei voli o dei viaggi;

b) tipo di aereo impegnato e numero dei passeggeri trasportati;

c) elenco dei passeggeri vistato dalle competenti autorità aeroportuali ed integrato dalla dichiarazione degli alberghi ove gli stessi hanno preso alloggio per il periodo di soggiorno previsto dalla convenzione;

d) copia della fattura quietanza, del vettore che ha effettuato il transfert aeroporto-impianto ricettivo e viceversa;

e) dichiarazione, delle amministrazioni degli impianti ricettivi in cui i turisti sono stati ospitati di avere concesso lo sconto di cui all'art. 7 della presente legge;

f) documentazione da cui risulti l'effettuazione della pubblicità ai voli charter per il numero globale oggetto di ogni singola convenzione e per una spesa che dovrà risultare non inferiore al contributo che per sostegno pubblicitario è previsto dalle tabelle allegate alla presente legge;

g) dichiarazione del consolato competente per territorio se trattasi di emigrati; del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali (commissioni interne o delegati di fabbrica e di azienda) se trattasi di lavoratori dipendenti; del capo dello istituto scolastico se trattasi di giovani studenti.

Art. 11.

Il contributo charter sarà ridotto dell'1% sulle somme fissate dalle tabelle allegate per ogni unità in meno trasportata e sarà annullato se il numero delle unità risulterà inferiore nella misura del 40% di quelle oggetto delle convenzioni di cui all'art. 6.

Rimane invece costante il contributo a sostegno della pubblicità, sempre che la stessa risulterà effettuata e documentata con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 12.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, la somma pari al 75% degli stanziamenti sarà riservata a contributi per voli charter e viaggi I.T. nei periodi 15 gennaio-15 giugno e 15 settembre-31 dicembre; la rimanente somma, pari al 25%, ai voli charter ed ai viaggi I.T. del periodo 15 giugno-15 settembre.

Art. 13.

Ferme restando le percentuali previste dall'art. 12 circa la destinazione delle somme secondo i periodi di effettuazione dei voli charter o viaggi I.T., il 45% dello stanziamento globale sarà riservato per contributi attinenti ai voli charter per il turismo sociale, il 35% per contributi attinenti ai voli charter per il turismo in genere, il 20% per contributi attinenti viaggi I.T.

Art. 14.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa:

a) per l'anno 1974 di lire 300 milioni;

b) per l'anno 1975 di lire 500 milioni;

c) per l'anno 1976 di lire 500 milioni;

d) per l'anno 1977 di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito il titolo I - sezione 2ª - rubrica 3ª, il cap. 102 con la denominazione « contributi per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria mediante trasporti aerei » e con lo stanziamento di lire 300 milioni dal cap. 401 « fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, che presenta necessaria disponibilità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 e per la somma di lire 300 milioni a carico del cap. 102 di cui al precedente comma.

A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivati dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate alla copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo, e in tale caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

Al finanziamento degli interventi regionali previsti dalla presente legge, per gli anni dal 1975 al 1977 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 gennaio 1975

FERRARA

(*Omissis*).

(2307)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. **6.**

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 20 — Provvedimenti per agevolare il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 3 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di lire 500 milioni annui per 35 anni previsto dall'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 20, è integrato con la somma di lire 905 milioni, corrispondente alla quota parte del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, annualmente assegnata alla regione Calabria nel settore dell'edilizia ospedaliera, per 35 anni a decorrere dall'anno 1974

La misura dei contributi annui costanti da concedersi agli enti di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1973, n. 20, è elevata fino al limite massimo del 9,50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, sono apportate, nel bilancio di previsione 1974, le seguenti variazioni:

Cap. 402. — Fondo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; in diminuzione L. 905.000.000;

Cap. 386. — Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione ed il completamento di opere ospedaliere (legge regionale 21 dicembre 1973, n. 20); in aumento L. 905.000.000.

A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e in tal caso, ferma restando la attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 29 gennaio 1975

FERRARA

(2308)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1975, n. **20.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Medio Agri Sauro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana « Medio Agri Sauro » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 febbraio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1975, n. **21.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Medio Basento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, lo statuto della comunità montana « Medio Basento » nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 febbraio 1975

VERRASTRO

(*Omissis*).

(2115)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750970)